# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA ----

N. 2081

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BASTIANETTO e FONTANINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 SETTEMBRE 1995

Norme straordinarie per agevolare i cittadini e le piccole imprese contraenti mutui in ECU e altra valuta europea

ONOREVOLI SENATORI. – La decisione assunta dal Governo Amato, in data 17 settembre 1992, di far uscire la lira dallo SME, ha avuto pesanti ripercussioni sulle economie di quei cittadini che tra il 1988 e il 1992 avevano stipulato contratti di mutuo in ECU e in altra valuta europea, per l'acquisto della prima e unica casa, per interventi di straordinaria manutenzione sull'unica casa di proprietà e di abitazione o per il finanziamento di piccole e medie imprese.

La politica del Governo Amato, così come quelle dei Governi che lo avevano preceduto, proiettata verso la realizzazione dell'Unità europea, era stata enfatizzata dai mass media tanto che si era diffuso tra i cittadini un certo spirito europeista. Tale spirito permise alle banche di adottare una politica di mercato, propagandata con forme più o meno discutibili nei contenuti, che induceva i clienti verso scelte europee in materia di finanziamenti, specie verso quelli relativi ai mutui ipotecari.

La scelta verso mutui in ECU, in marchi tedeschi, in franchi svizzeri, era resa obbligata oltre che dai suggerimenti delle banche stesse, anche dagli alti tassi di interesse che venivano applicati ai mutui in lire italiane, tassi che di certo non agevolavano la realizzazione delle politiche sociali dello Stato in materia di diritto alla casa nè tanto meno delle politiche di espansione del settore produttivo che, come enunciati, erano recitate tra i primi punti programmatici di ogni Governo.

Tutto ciò per affermare che non fu un mero calcolo speculativo quello che portò un numero molto alto di cittadini ad accendere mutui in ECU o in altre valute europee, ma fu piuttosto la naturale conseguenza di una linea politica ed economica enfatizzata oltre misura, buona come principi e obiettivi, ma debole nel reale sup-

porto che lo Stato offriva, e pertanto risultata estremamente penalizzante nel momento stesso in cui il Governo Amato decise di operare scelte tali che, nel mentre tentavano di porre un freno all'inflazione e di sanare il debito pubblico, lasciavano scoperta quella larga fetta della società che si era esposta nei confronti delle banche con prestiti in ECU e in altra valuta europea.

Il silenzio del Governo Amato e dei Governi che gli sono succeduti, sui gravi pericoli che l'uscita della lira dallo SME avrebbe comportato sui finanziamenti in oggetto, sommato ad un atteggiamento indifferente ed elusivo delle banche, tese al profitto e in dissenso rispetto al dettato del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, entrato in vigore il 1° gennaio 1994, ha portato all'attuale situazione di gravissimo disagio.

La storia dei pignoramenti degli immobili, dei fallimenti, delle enormi difficoltà di pagamento, dell'obbligo per taluni di ricorrere a forme illecite di finanziamento, con conseguente incremento dell'usura, per non incorrere nelle norme vessatorie dei contratti stipulati, è storia che quotidianamente ci viene riportata nelle denunce, con dolore e rabbia, poichè questi cittadini, dopo il 17 settembre 1992, non si sentono più tutelati dallo Stato, così che per tanti l'ECU è diventato sinonimo di beffa, di giogo da cui difficilmente si possono liberare se non a costo di sacrifici talvolta al di sopra delle reali possibilità, se non addirittura con la perdita del bene acquisito.

Alla luce delle tesi sopra esposte, noi riteniamo opportuno ribadire che:

a) il diritto alla casa è uno dei principi basilari delle politiche sociali dello Stato italiano e come tale deve essere tutelato;

b) il diritto al lavoro è l'elemento fondante della nostra democrazia, recitato al

primo comma dell'articolo 1 della Costituzione italiana;

- c) le politiche fino ad oggi attuate hanno avuto tra i primi obiettivi l'inserimento a pieno titolo dell'Italia nell'Unione europea, realtà che ormai è patrimonio acquisito quanto a principi e a necessità di mercato e che pertanto le scadenze e gli impegni assunti nei confronti degli altri Stati facenti parte dell'Unione non possono più essere derogati;
- d) il rientro della lira nello SME è il primo passo da compiere per l'attuazione di quanto affermato alla lettera c), intesa come ulteriore garanzia per il ristabilirsi di una situazione economica più equilibrata e rassicurante;
- e) i cambi virtuali adottati dai maggiori istituti di credito fondiario per la realizzazione della seconda proposta dell'Associazione bancaria italiana (ABI), emersa nella riunione del 12 aprile 1995, e riguardante forme di agevolazioni per il paga-

mento dei mutui in valuta europea, potrebbero, secondo il nostro parere, essere i cambi di un possibile rapido rientro della lira nello SME:

g) l'enormità dell'aspetto finanziario ha inoltre portato alla luce tutta una serie di problematiche di antica data che obbligano a rivedere l'intero complesso dei rapporti tra istituti di credito, società finanziarie e cittadini in materia di mutui, in funzione di una maggiore tutela della parte più debole. A questo punto ci sentiamo in dovere di sottolineare che lo Stato si deve assumere la responsabilità degli effetti derivati dall'uscita della nostra moneta dalla banda di oscillazione prevista dallo SME, specie di quelli che hanno gravato sulle economie più deboli e, come primo responsabile, deve intervenire in modo urgente, anche attraverso lo strumento della decretazione, per sanare tante situazioni che di giorno in giorno si stanno facendo sempre più gravi.

#### **DISEGNO DI LEGGE**

### Art. 1.

- 1. La Banca d'Italia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunica al Ministro del tesoro e al Ministro delle finanze, l'esatta entità delle complessive erogazioni dei mutui in ECU avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 e il 31 dicembre 1992, sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
- 2. Gli istituti di credito e le società finanziarie hanno l'obbligo, a pena di nullità del contratto, di consegnare una copia scritta delle condizioni di contratto al soggetto richiedente il mutuo sia in valuta italiana, che in altra valuta estera, con anticipo di almeno dieci giorni rispetto alla stipula dell'atto pubblico definitivo. Il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanerà una circolare diretta agli istituti di credito ed alle società finanziarie, al fine di richiamare i destinatari al rispetto della normativa di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, con specifico riferimento agli articoli 115, 116, 117, commi 4 e 6, 118, riguardanti la trasparenza delle condizioni contrattuali e le eventuali modifiche.
- 3. La Banca d'Italia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunica al Ministero del tesoro e al Ministero delle finanze, l'esatta entità delle complessive erogazioni di mutui in marchi tedeschi e in franchi svizzeri, stipulati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1988 e il 31 dicembre 1992, sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.

#### Art. 2.

- 1. Aì fini del calcolo delle rate di ammortamento di cui all'articolo 5, comma 1, il Ministro del tesoro determina un tasso di cambio virtuale.
- 2. Per la copertura finanziaria necessaria, il Ministro del tesoro provvederà attraverso gli strumenti che le vigenti leggi consentono.

#### Art. 3.

1. A parziale copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, il cui ammontare complessivo risulta indefinito, per quanto affermato nell'articolo 1, commi 1 e 3, provvederà il maggior gettito fiscale di cui si fa esplicito riferimento nell'articolo 4, comma 3.

## Art. 4.

- 1. La realizzazione dell'articolo 2, comma 1, può applicarsi solo se il cambio ECU-lira, sarà superiore al cambio virtuale adottato come tetto massimo, e precisamente: lire 1.800 contro ECU.
- 2. Il Ministero competente si fa carico di intraprendere diretti rapporti con la Banca d'Italia, con l'Associazione bancaria italiana (ABI), con le altre banche e i diversi soggetti operanti nel settore finanziario, per stabilire la reale differenza tra cambio denaro e cambio virtuale adottato.
- 3. Lo Stato si farà carico, assicurando agli istituti di credito fondiario, alle banche e agli altri soggetti operanti nel settore finanziario, il risarcimento della parte eccedente il tetto massimo definito, attingendo in parte dal fondo di copertura finanziaria istituito dal Ministero del tesoro e in parte attraverso il maggior gettito fiscale derivante dall'abolizione, per i mutuatari in ECU beneficiari della presente legge, delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con de-

creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, limitatamente agli importi relativi agli oneri accessori (incremento dei cambi a seguito della svalutazione della lira).

- 4. Restano inalterate le vigenti disposizioni di legge in materia fiscale previste dal citato articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917, e successive modificazioni, limitatamente agli importi sostenuti a titolo interessi passivi su immobili adibiti ad abitazione principale.
- 5. Restano inalterate le vigenti disposizioni di legge in materia di determinazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, IR-PEG e ILOR, di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 2.

## Art. 5.

- 1. Sono ammessi a godere dei contributi per le agevolazioni previste all'articolo 2, i titolari di mutui in ECU contratti nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1988 e il 31 dicembre 1992, per l'acquisto della prima e unica casa, purchè non di lusso; i titolari di mutuo ipotecario per interventi di straordinaria manutenzione sull'unica casa di proprietà e di abitazione, purchè non di lusso.
- 2. Sono ammessi a godere dei contributi per le agevolazioni previste all'articolo 2, inoltre i titolari di mutuo ipotecario per l'esercizio di attività imprenditoriali relative a piccole imprese del settore industriale, del settore terziario, del primario, compresi i coltivatori diretti e le imprese artigiane che già non usufruiscano di altre agevolazioni in proposito.
- 3. Sarà compito dei Ministeri competenti definire per quest'ultimi la fascia di fatturato entro cui sia possibile godere delle agevolazioni.

## Art. 6.

- 1. Per i mutui denominati in marchi tedeschi e in franchi svizzeri, contratti nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1988 e il 31 dicembre 1992, per l'acquisto della prima e unica casa, ad eccezione di quelle definite di lusso, nonchè per quelli relativi ad interventi di straordinaria manutenzione sulla unica casa di proprietà e di abitazione, non di lusso, il Ministero del tesoro e il Ministero delle Finanze, sentito il parere della Banca d'Italia, concerteranno soluzioni, possibilmente di natura fiscale, al fine di equiparare gli effetti finanziari di detti mutui ai mutui denominati in lire italiane.
- 2. I mutui denominati in marchi tedeschi e in franchi svizzeri, contratti nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1988 e il 31 dicembre 1992, stipulati per il finanziamento per l'esercizio di attività imprenditoriali relative a piccole e medie imprese del settore industriale, del settore terziario, del primario, compresi i coltivatori diretti e le imprese artigiane, godranno delle soluzioni previste nel comma 1. Per gli stessi inoltre restano inalterate le vigenti disposizioni di legge in materia fiscale ai fini IRPEF, IRPEG e ILOR.

### Art. 7.

- 1. Per essere ammessi a godere dei benefici di cui all'articolo 2 e all'articolo 6, i soggetti che si trovino nelle condizioni previste all'articolo 5, commi 1 e 2, con le limitazioni recitate al comma 3, dovranno presentare domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Ministero del tesoro, dalla quale risulti attraverso l'attestazione delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, quanto segue:
- a) la durata di stipula del contratto originario;

- b) la durata del contratto e la denominazione della valuta;
- c) la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, e all'articolo 6, comma 1, richiamati nel presente articolo.